

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2433

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIOTTI CARLI AMALIA, MAGGIONI, DEGAN, COCCO MARIA, GIRAUDI, MAROCCO, FIORET, MATTARELLI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BERSANI, CASTELLUCI, GIORDANO, CANESTRARI, BOLDRIN, MANCINI VINCENZO, RACCHETTI, BOFFARDI INES, PICA, LA LOGGIA

Presentata il 17 aprile 1970

Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questo delicato momento dello sviluppo della nostra società, abbiamo sentito il dovere di farci promotori di una iniziativa di legge, quale la unita proposta, per istituire il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle scuole.

In alcuni tipi di mezzi di trasporto e in molte scuole tale divieto, seppure non sanzionato da una precisa norma di legge, esiste già ed abbiamo ritenuto opportuno ribadirlo proponendone la specifica menzione nella dizione del testo legislativo.

Tale iniziativa scaturisce da una duplice consapevolezza: di ordine igienico-sanitario da una parte, per la tutela della salute pubblica, di ordine educativo-sociale dall'altra, soprattutto nei riguardi degli adolescenti e dei bambini che sono i più esposti alle sollecitazioni provenienti dalle abitudini altrui.

Infatti uno dei compiti fondamentali dello Stato, espressamente sancito dall'articolo 32 della Costituzione, è la tutela della salute pubblica.

Tale compito, che costituisce la principale funzione dell'amministrazione sanitaria, non si identifica soltanto nella lotta contro le malattie contagiose, trascurando, in conseguenza, quelle affezioni che riguardano il singolo individuo.

Ora non v'è dubbio che il fumo da tabacco sia nocivo all'organismo umano, ed è ormai scientificamente dimostrato che esso costituisce una delle cause e concause più frequenti di numerose malattie dell'apparato respiratorio e circolatorio, e, quel che è più grave, di varie neoplasie.

Né va d'altronde dimenticato che già nella passata legislatura il problema era stato oggetto di apposito disegno — poi decaduto a

causa dello scioglimento del Parlamento — mentre il Senato, sin dal 1961, in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero della sanità, ebbe ad approvare un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo « a studiare rapide misure che, a tutela della salute dei cittadini e a simiglianza di quanto per legge già avviene nel maggior numero dei paesi civili, proibiscano di fumare nei locali pubblici di spettacolo di ogni ordine e specie quanto meno nel corso delle rappresentazioni, proiezioni ed esibizioni pomeridiane, frequentate a preferenza dai bambini e dagli anziani i cui deboli organi-

smi sono paurosamente insidiati dall'atmosfera sovraccarica da miasmi e dalle esalazioni velenose del tabacco ».

Per quanto riguarda poi l'aspetto socio-educativo del problema riteniamo sia doveroso da parte dello Stato predisporre ogni strumento a sua disposizione per proteggere gli elementi socialmente più deboli come i bambini e gli adolescenti e tutelarne l'equilibrato sviluppo attraverso un'oculata azione educativa preventiva.

Per i suesposti motivi, onorevoli colleghi, sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge, fiduciosi del vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il divieto di fumare nei locali chiusi, adibiti a pubbliche rappresentazioni teatrali o cinematografiche o a concerti, nonché in tutti i mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole.

ART. 2.

I gestori dei locali e gli enti pubblici o privati, responsabili dei servizi di cui al precedente articolo 1 hanno l'obbligo di far osservare il divieto sia curando la corretta esposizione di avvisi scritti contenenti l'espressione del divieto e la indicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 3, sia disponendo o sollecitando un servizio di controllo e per la contestazione della contravvenzione.

ART. 3.

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 3.000. L'ammenda può essere esatta all'atto stesso della contravvenzione dall'agente accertatore, venendo in via di oblazione ridotta a lire 1.000.

I gestori dei locali o gli enti pubblici o privati responsabili dei servizi che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di una ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.